

2. di prescrivere alla società Terme di Bagni di Lucca S.r.L. le seguenti condizioni di esercizio dell'impianto di balneoterapia collettiva:

a) attuazione e controllo di tempi e modalità di accesso e di utilizzo dell'impianto di balneoterapia collettiva nei termini prescritti dal regolamento interno, sottoscritto dal Direttore Sanitario dello stabilimento, Dott.ssa Lana Togneri;

b) mantenimento di condizioni igienico sanitarie favorevoli, tali comunque da non determinare rischio per la salute pubblica, trattandosi di piscina alimentata da acqua fluente non trattata;

c) invio entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente atto al settore "Igiene Pubblica" della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di integrazione al regolamento sanitario interno, verificata dal Responsabile dell'U.F. Igiene e Medicina Legale – zona Valle del Serchio – del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. 2 di Lucca, in merito al numero massimo dei frequentatori dell'impianto di balneoterapia e ai tempi e alle modalità di pulizia del medesimo;

3. ogni innovazione o modifica degli elementi essenziali, sui quali è fondata la presente autorizzazione deve essere autorizzata;

4. il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. 2 di Lucca è incaricato della vigilanza sanitaria sullo stabilimento termale, di cui all'art. 22 del Regio Decreto n° 1924 del 1919;

5. di incaricare il Sindaco del comune di Bagni di Lucca alla notifica del presente decreto, a mezzo del messo comunale, alla soc. Terme di Bagni di Lucca S.r.L. presso lo stabilimento termale "Terme Jean Varraud";

6. di partecipare il presente decreto al Settore Politiche di sviluppo e promozione del turismo - Direzione Generale dello Sviluppo Economico e al settore di Integrazione socio sanitaria e progetti obiettivo del Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà;

7. il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della Legge Regionale n° 9 del 1995 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 18/96.

Il Dirigente
Emanuela Balocchini

Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo
Area di Coordinamento Ingegneria dei Sistemi Informativi e della Comunicazione
Settore Statistica

DECRETO 8 luglio 2005, n. 3851
certificato il 19-07-2005

Approvazione di nuove disposizioni della rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi della Toscana.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 8 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44;

Visto il decreto n. 5957 del 18 ottobre 2004 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore "Statistica";

Viste

- L.R. 23 marzo 2000 n. 42 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo", così come modificato dalla L.R. n. 14 del 17/01/2005

-decreto dirigenziale 5 novembre 2001 n. 6164 "Approvazione dei modelli relativi alla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari";

- L.R. n. 30 del 23/6/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e successive modifiche;

- decreto dirigenziale n. 1090 del 24/2/2005 "L.R. 23 giugno 2003, n. 30 e DPGR 46/R del 2004 - Approvazione modelli relativi alla pubblicità dei prezzi, delle caratteristiche e dei servizi delle strutture agrituristiche".

Vista la direttiva comunitaria 95/57 del 23 novembre 1995 che obbliga i Paesi a fornire informazioni statistiche in materia di turismo, definendo tempi e tipologia dei dati;

Visti

- il D.Lgs. 6 settembre 1989, n.322 recante "Norme sul Sistema statistico nazionale";

- il DPCM del 23 aprile 2004 (S.O. n. 134 G.U. n.177 del 30 luglio 2004) con il quale si approva il Programma Statistico Nazionale per gli anni 2004-2006.

- il D.P.R. 14 luglio 2004 con il quale si approva l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma Statistico Nazionale, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell'art.7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n.322;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Vista la L.R. 2 settembre 1992 n.43 "Istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione Toscana";

Vista la circolare ISTAT n. 32 del 28 ottobre 2004 recante "Rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. Nuove disposizioni per l'anno 2005 e successive", con la quale l'Istat, tra l'altro, affida agli Uffici di Statistica delle Regioni il compito di definire e coordinare ciascuna fase della rilevazione e i compiti degli enti territoriali di competenza; nonché le circolari precedenti: ISTAT n.45 del 16 dicembre 1996 recante "Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive. Disposizioni per la nuova organizzazione della rilevazione per gli anni 1997 e successivi" e la circolare ISTAT n.12 del 13 maggio 1998 recante "Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive. Nuove disposizioni per gli anni 1998 e successivi".

Visto il decreto dirigenziale 10 febbraio 2000 n. 550 che fissa i criteri generali per l'organizzazione del flusso informativo in oggetto e gli adempimenti degli enti delegati e dei soggetti pubblici e privati interessati e considerata la necessità di adeguare tale decreto conformemente alle modifiche introdotte dalla circolare Istat n. 32 del 28 ottobre 2004;

Vista la L.R. 26 gennaio 2004, n.1 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana", che favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;

Considerata la necessità di migliorare l'acquisizione, l'elaborazione e trasmissione dei dati per assicurare il rispetto delle scadenze temporali fissate dalla Comunità Europea e dall'ISTAT, nonché di creare un sistema informativo regionale attraverso la rete telematica regionale

Tenuto Conto della necessità

- di gestire il basamento informativo storico per le analisi statistiche sul fenomeno in oggetto, sia a livello locale che regionale, con la collaborazione delle Amministrazioni provinciali,

- di aggiornare l'anagrafe regionale degli esercizi ricettivi, per conoscere la struttura dell'offerta ricettiva in Toscana ed, inoltre, per il controllo della copertura delle rilevazioni stesse (comunicazione attrezzature e prezzi, movimento clienti nelle strutture ricettive, consistenza delle strutture ricettive) e per la realizzazione di liste di campionamento corrette ed aggiornate per svolgimento di indagini campionarie;

DECRETA

1. di approvare le nuove disposizioni della rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi della Toscana indicate nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto in attuazione della circolare Istat n. 32 del 28 ottobre 2004;

2. di autorizzare gli esercizi ricettivi che ne facciano richiesta e le Amministrazioni provinciali della Toscana ad utilizzare la rete telematica regionale (RTRT) e la procedura messa a disposizione dalla Regione per l'immissione, il controllo, l'archiviazione e la trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del movimento clienti nelle strutture ricettive;

3. che i nuovi tracciati record per la trasmissione dei dati contenuti nel presente decreto dovranno essere utilizzati a partire dai dati relativi al mese di gennaio 2005.

4. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 15 marzo 1996, n.18 "Ordinamento del B.U.R.T. e norme per la pubblicazione degli atti". In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, compreso l'Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Dirigente
Paola Baldi

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. Modalità e specifiche tecniche della rilevazione per l'anno 2005 e successivi.

1. Unità di osservazione, unità di rilevazione, titolarità della rilevazione
2. Soggetti coinvolti e loro compiti
3. Modelli di rilevazione e modelli per la trasmissione dei dati
4. Controlli di qualità
5. Diffusione dei dati, segreto statistico e obbligo di risposta
6. Decorrenza della rilevazione

1. Unità di osservazione, unità di rilevazione, titolarità della rilevazione

La rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi ha per oggetto la clientela per provenienza che ha soggiornato nelle strutture ricettive ufficiali presenti sul territorio toscano, ovvero l'unità di rilevazione è la struttura ricettiva che svolge l'attività di offerta di alloggio in una qualunque delle forme previste dalla normativa vigente. Su tali unità vengono raccolte le informazioni relative al numero dei clienti arrivati, partiti e presenti giornalmente per comune/provincia/ regione italiana o Paese straniero di provenienza, indipendentemente dalle loro motivazioni.

Le strutture ricettive esistenti sul territorio toscano sono classificate come:

Esercizi alberghieri:

- Alberghi
- Residenze Turistiche Alberghiere

Esercizi extralberghieri:

- Affittacamere, Case ed appartamenti per vacanze, Residence, Residenze d'Epoca, Affittacamere nella propria residenza
- Campeggi, Villaggi turistici
- Alloggi agrituristici
- Altri esercizi (Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Rifugi alpini ed escursionistici, Aree di sosta)

Le unità di osservazione sono gli arrivi e le presenze dei clienti nelle strutture ricettive, definite come:

- Arrivi: indicano il numero di volte che i clienti si presentano presso le strutture ricettive; essi rappresentano quindi la frequenza della richiesta di alloggio presso le strutture ricettive; il numero di tali richieste può essere maggiore del numero di persone recatesi in un dato territorio, visto che ciascuna persona può dar luogo a più richieste e, conseguentemente, a più arrivi in un dato arco temporale.
- Presenze: indicano l'intensità del fenomeno e si misurano con la durata del soggiorno delle persone presso le strutture ricettive; da un primo punto di vista esse coincidono con il numero di notti trascorse dalla clientela presso gli esercizi, da un altro punto di vista esse corrispondono al numero di notti vendute dalle strutture ricettive.

L'Istituto nazionale di statistica è l'organo cui compete il compito di effettuare la rilevazione sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, secondo il Programma statistico nazionale 2004-2006, approvato con DPCM del 23 aprile 2004 (S.O. n. 134 G.U. n.177 del 30 luglio 2004). Per l'esecuzione della rilevazione, l'Istat si avvale di organi intermedi, costituiti dagli Uffici di statistica di enti territoriali con competenze specifiche in materia di turismo, nonché di enti ed organismi

territoriali non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 322/89.

Per la Regione Toscana sono organi intermedi di rilevazione:

- l'Ufficio di Statistica della Regione, con il ruolo di raccogliere e controllare l'informazione statistica, definendo e coordinando ciascuna fase della rilevazione nonché i compiti degli enti territoriali di competenza;
- gli Uffici di Statistica delle Province, con la collaborazione degli Uffici competenti in materia di turismo, secondo modalità organizzative definite da ciascuna Amministrazione provinciale. L'Ufficio di Statistica della Provincia ha, in ogni caso, almeno il compito di coordinare la rilevazione e di accertare la conformità del processo di produzione dell'informazione statistica alle disposizioni fornite dall'Istat e dall'Ufficio di Statistica della Regione.

Le Amministrazioni provinciali devono comunicare alla Regione Toscana e all'Istat le modalità organizzative individuate per la gestione della rilevazione, specificando le attività affidate ai diversi uffici dell'amministrazione e ad eventuali soggetti esterni.

L'Istat è titolare, ai sensi del d.lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, del trattamento dei dati personali raccolti con la rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Centrale delle Statistiche congiunturali sulle imprese, i servizi e l'occupazione.

I rapporti organizzativi concernenti l'attuazione della disciplina della privacy, per la regione Toscana, si configurano come segue:

Per le fasi della rilevazione di competenza regionale il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio di Statistica della Regione;

Per le fasi di competenza provinciale sono responsabili del trattamento dei dati, per le attività di rispettiva competenza:

- Il responsabile dell'Ufficio di Statistica della Provincia, ove costituito ai sensi del decreto legislativo 322/89;
- Il responsabile dell'Ufficio competente in materia di turismo, per le attività affidategli in relazione alle modalità organizzative adottate dall'Amministrazione provinciale;
- L'eventuale responsabile della sicurezza dei dati, se espressamente individuato dall'Amministrazione provinciale;
- Eventuali soggetti esterni ai quali sono affidate dall'Amministrazione provinciale fasi della raccolta e/o della registrazione dei dati. Per tali soggetti esterni la Provincia indicherà espressamente nell'atto di conferimento di incarico che il soggetto è nominato responsabile del trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto dell'incarico, richiamando il presente decreto e la circolare Istat n. 32 del 28 ottobre 2004 o i successivi aggiornamenti della stessa.

I responsabili del trattamento sono tenuti, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/03, ad informare i soggetti interessati dalla rilevazione circa le modalità della raccolta dei dati, la natura obbligatoria del conferimento degli stessi ai sensi del d. lgs. 322/89 e del DPR 14 luglio 2004 e la possibilità dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7-10 del citato decreto 196/03. I responsabili sono, altresì, tenuti a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza, stabilite dagli articoli 31 e seguenti del d.lgs. 196/03.

2. Soggetti coinvolti e loro compiti

I soggetti coinvolti nella rilevazione in ambito regionale sono:

- gli esercizi ricettivi
- le Amministrazioni provinciali
- l'Ente Regione

A) Compiti degli esercizi ricettivi

Tutti gli esercizi ricettivi devono compilare giornalmente il modello di rilevazione di base indicato dall'Amministrazione provinciale (Modello C/59 o Tavole di Spoglio A1 e A2 o Modello regionale riepilogativo o giornaliero); il modello debitamente compilato in ogni sua parte sarà trasmesso alla Provincia territorialmente competente.

Viene lasciata alle Province facoltà di scelta sul modello che gli esercizi ricettivi devono compilare. La compilazione deve avvenire comunque giornalmente e tutte le strutture ricettive devono utilizzare un tipo tra i modelli elencati, sul quale la Provincia può effettuare controlli a verifica della corretta compilazione.

Gli esercenti possono trasmettere alle Province le informazioni relative al movimento dei clienti registrato presso la propria struttura anche utilizzando supporti cartacei o informatizzati diversi, ma equivalenti ai modelli ISTAT, previo accordo con le Amministrazioni provinciali e che contengano comunque le informazioni necessarie alla raccolta qualitativamente uniforme del dato.

Riguardo alla cadenza della trasmissione dei modelli alle Amministrazioni provinciali, viene lasciata facoltà alle Province di concordare con gli esercizi ricettivi la cadenza nell'arco del mese dell'invio dei modelli giornalieri. Nel caso in cui gli esercenti compilino i modelli mensili, questi devono essere trasmessi con cadenza mensile.

Ove esista la possibilità, le informazioni sul movimento dei clienti possono essere trasmesse alle Amministrazioni provinciali dagli esercizi ricettivi che ne facciano richiesta anche per via informatica, tramite la procedura messa a disposizione sulla rete telematica regionale o altra procedura messa a disposizione dalle Amministrazioni provinciali.

Gli esercizi ricettivi possono, altresì, utilizzare proprie procedure informatiche per l'inserimento dei dati e l'invio alle Province del movimento, previa verifica della compatibilità dei sistemi e delle procedure utilizzate.

In ogni caso, comunque, la trasmissione deve avvenire entro 5 giorni dalla fine del periodo oggetto di rilevazione.

Si ricorda che l'articolazione della trasmissione con cadenza inferiore al mese può agevolare la raccolta dei dati evitando fra l'altro il loro concentrarsi in brevi periodi alla fine di ogni mese.

Riguardo alle modalità di compilazione del modello-base si ricorda che per provenienza dei clienti si deve intendere il Paese, o la regione per i clienti italiani, di residenza indipendentemente dalla loro nazionalità: per cui, ad esempio, un cliente di nazionalità italiana residente in Francia deve essere registrato come proveniente dalla Francia, mentre un cliente di nazionalità tedesca residente in Italia deve essere registrato come proveniente dall'Italia.

Sul modello devono essere registrati i clienti presenti nella struttura con età uguale o superiore a tre anni, indipendentemente dalla titolarità di pagamento, cioè devono essere compresi anche i soggetti ospitati a titolo gratuito.

Non devono essere conteggiati gli arrivi di soggetti che trascorrono solo poche ore del giorno negli esercizi (es. escursionisti, congressisti, ecc.). Nel caso in cui l'arrivo sia stato registrato deve essere cancellato. Nel caso in cui i clienti arrivino dopo la mezzanotte ma trascorrono quella stessa notte nell'esercizio, deve essere indicata come data di arrivo il giorno precedente.

Le presenze coincidono con il numero di pernottamenti, cioè delle notti che il cliente registrato trascorre effettivamente nell'esercizio (dorme o soggiorna, ma non è indispensabile la presenza fisica) e sono date dalle notti intercorse fra la data di arrivo e quella di partenza.

Terminata l'elencazione dei clienti arrivati e partiti nella giornata si deve provvedere alla compilazione della parte dei totali: presenti notte precedente, arrivati, partiti e presenti nella notte.

Le notizie relative al comune, alla denominazione ed alla categoria dell'esercizio, possono essere indicate mediante apposizione di un timbro contenente le informazioni richieste.

Nel caso di dependance di esercizi alberghieri, se strutture ricettive separate, il dato della consistenza e del movimento deve essere registrato separatamente da quello della casa madre.

I modelli devono essere numerati tramite l'indicazione completa dell'anno, mese e giorno di riferimento. Nel caso in cui sia necessaria la compilazione di più modelli per uno stesso giorno questo deve essere indicato tramite un numero progressivo accanto al giorno di riferimento.

Copia dei modelli giornalieri e mensili, oppure del corrispondente supporto informatico inviato alla Provincia, deve essere trattenuta e conservata presso l'esercizio ricettivo per un periodo di due anni.

B) Compiti delle Amministrazioni provinciali

Le Amministrazioni provinciali, in accordo con le disposizioni regionali, svolgono i compiti di coordinamento e controllo nel territorio di competenza. In particolare:

- a) raccolgono le informazioni delle strutture ricettive (Modd. ISTAT C/59, Tavole di Spoglio A1 e A2 o Modello riepilogativo o giornaliero regionale) e le conservano presso la propria struttura per un periodo di due anni;
- b) inseriscono i dati delle strutture ricettive tramite la procedura messa a disposizione sulla rete telematica regionale;
- c) effettuano controlli qualitativi sulle informazioni trasmesse, con particolare riferimento alla corretta compilazione dei modelli da parte degli esercenti, secondo modalità concordate con la Regione;
- d) validano l'archivio dei dati;
- e) gestiscono l'anagrafe unica delle strutture ricettive valida per le rilevazioni ad esse riferite (comunicazione attrezzature e prezzi, movimento della clientela negli esercizi ricettivi, consistenza delle strutture ricettive) ivi compreso il controllo della copertura dell'indagine in oggetto;
- f) effettuano i controlli di qualità indicati nel paragrafo "controlli di qualità" dell'allegato A con la procedura della Regione Toscana MT con l'obbligatorietà di correzione prima della trasmissione definitiva.
- g) trasmettono alla Regione entro 20 giorni dal mese di riferimento i dati validati relativi a ciascun esercizio ricettivo del movimento mensile della clientela (modello RT/ESERCIZI) tramite la rete telematica regionale secondo le modalità tecniche indicate in Allegato C;
- h) trasmettono alla Regione, contestualmente ai dati individuali sul movimento, tramite la rete telematica regionale, il modello RT/COPERTURA recante l'elenco degli esercizi aperti che hanno registrato per l'intero mese di riferimento movimentazione nulla (nessun arrivo, nessuna partenza, nessuna presenza), l'elenco degli esercizi aperti che sono risultati per l'intero mese di riferimento inadempienti, l'elenco degli esercizi chiusi per l'intero periodo di riferimento, secondo le modalità tecniche indicate in Allegato C;
- i) trasmettono alla Regione, contestualmente ai dati individuali sul movimento, tramite la rete telematica regionale, i totali mensili del movimento della clientela (modello RT/MENSILE), per tipologia di struttura ricettiva, secondo le modalità tecniche indicate in Allegato C;
- j) promuovono il processo di informatizzazione delle strutture ricettive in accordo con eventuali disposizioni dell'ISTAT e degli organi regionali;
- k) attivano, tramite il proprio Ufficio provinciale di statistica, il procedimento sanzionatorio nei confronti degli esercizi ricettivi inadempienti.

Le Province possono utilizzare proprie procedure di inserimento, controllo, validazione ed elaborazione dei dati, fermo restando che le stesse dovranno garantire l'effettuazione dei controlli di qualità dei dati previsti dalla procedura regionale e che la trasmissione dei dati validati alla Regione dovrà avvenire esclusivamente tramite la rete telematica regionale, secondo le modalità tecniche riportate in Allegato C.

Per esigenze informative locali, l'Amministrazione provinciale può definire ed utilizzare proprie classificazioni (del territorio, di periodi temporali, delle risorse turistiche e delle provenienze dei clienti) più analitiche di quelle richieste dalla Regione, purché compatibili con queste ultime.

Nel caso di omissioni o errori materiali riscontrati successivamente alla trasmissione dei dati validati alla Regione, è possibile inserire i nuovi dati o correggere quelli già inseriti, ritrasmettendo l'archivio mensile delle singole strutture ricettive nella sua interezza, in modo da sostituire completamente quello precedentemente trasmesso.

Il nuovo invio deve avvenire in ogni caso entro 45 giorni dal mese di riferimento, previa comunicazione e parere positivo da parte della Regione. Trascorso tale periodo i dati mensili si considerano definitivi.

C) Compiti dell'Ente Regione

La Regione:

- a) definisce le modalità di raccolta ed elaborazione delle informazioni e coordina la realizzazione della rilevazione. In particolare verifica la distribuzione e ricezione dei modelli di rilevazione da parte delle Province e monitorizza il flusso informativo secondo le scadenze definite;
- b) gestisce la raccolta dei dati individuali provenienti dalle Province secondo le specifiche informative e le scadenze definite nel presente decreto;
- c) fornisce le procedure informatizzate e definisce le specifiche tecniche per mantenere l'omogeneità e la comparabilità dei dati per l'intero territorio regionale;
- d) controlla la qualità e la completezza del flusso informativo attraverso il modello RT/COPERTURA inviato dalle Amministrazioni provinciali ed attraverso la procedura di trasmissione dati sulla rete telematica della Regione Toscana;
- e) cura la validazione definitiva dei dati e la loro trasmissione all'ISTAT secondo le specifiche informative richieste dall'Istituto (modelli ISTAT MOV/C per comune) entro 30 giorni dalla fine del mese oggetto di rilevazione;
- f) promuove e definisce, in accordo con le Province, modalità organizzative al fine di garantire lo svolgimento efficiente e tempestivo della gestione del flusso informativo;
- g) promuove la partecipazione delle Amministrazioni provinciali alla stesura di rapporti concernenti analisi peculiari sul fenomeno turistico per valutarne le caratteristiche strutturali ed evolutive, sia attraverso elaborazioni sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive che con l'attivazione di indagini campionarie secondo quanto specificato dal Programma Statistico Regionale;
- h) attiva i procedimenti sanzionatori nei confronti degli esercizi ricettivi inadempienti segnalati dalle Province in cui non sia ancora costituito l'Ufficio provinciale di statistica, ai sensi del decreto legislativo 322/89.

Nel caso in cui le Province segnalino la necessità di effettuare correzioni, integrazioni o completamenti all'archivio di dati mensili già validati e trasmessi alla Regione, questa compie i controlli necessari per verificare le anomalie riscontrate e comunica alle Amministrazioni provinciali parere positivo o negativo riguardo ai cambiamenti da effettuare.

Nel caso di parere positivo, la Regione provvede a trasmettere a sua volta il nuovo archivio validato all'ISTAT entro 60 giorni dal mese di riferimento. In tal modo si assicura comunque il rispetto delle scadenze temporali imposte dalla direttiva comunitaria, che indica in tre mesi il termine per la trasmissione dei dati mensili e in sei mesi il termine per la trasmissione dei dati annuali definitivi.

3. Modelli di rilevazione e modelli per la trasmissione dei dati

Per la rilevazione del movimento clienti negli esercizi ricettivi occorre compilare i modelli definiti dall'Istat, in vigore da gennaio 1997 e successive integrazioni, indicati di seguito: resta inteso che il termine "compilazione" si riferisce alla registrazione delle informazioni sul supporto cartaceo o sul corrispondente supporto informatico.

A seconda del livello del flusso informativo possono essere individuati tre gruppi di modelli:

A - Modelli per la raccolta dei dati puntuali (a cura degli esercenti);

- B - Modelli per la trasmissione da Provincia a Regione Toscana (a cura delle Province);
C - Modelli per la trasmissione da Regione Toscana a Istat (a cura della Regione Toscana).

A - Modelli per la raccolta dei dati puntuali

Modello ISTAT C/59: compilazione a cura degli esercenti.

E' il modello di base con cui sono rilevate giornalmente le informazioni relative agli arrivi ed alle partenze dei clienti classificati per Paese o regione italiana di provenienza di tutti gli esercizi ricettivi sia alberghieri che extralberghieri. Il modello può essere compilato in tre modi a seconda di come sia più agevole per gli esercenti:

- raggruppando gli arrivi e le partenze della clientela secondo ciascuna nazionalità di residenza per i clienti stranieri o la provincia di residenza per i clienti italiani;
- indicando l'arrivo e la partenza di ciascun cliente;
- in forma mista, secondo le esigenze operative dell'esercente.

Il modello ISTAT C/59 è predisposto in doppia copia, una da inviare all'Amministrazione provinciale e l'altra da trattenere presso l'esercizio ricettivo per due anni.

Tavole di Spoglio A1 e A2: compilazione a cura delle Amministrazioni provinciali o degli esercenti.

La Tavola di Spoglio A1 è riferita al riepilogo giornaliero dei dati della prima quindicina del mese e la Tavola di Spoglio A2 è riferita al riepilogo giornaliero dei dati della seconda quindicina del mese. Esse rappresentano uno strumento indispensabile nel caso di elaborazione manuale da parte degli esercenti o delle Amministrazioni provinciali. Nel caso in cui l'elaborazione dei Modd. C/59 sia svolta con procedure informatiche la compilazione delle Tavole di Spoglio non è necessaria.

E' data facoltà alle Amministrazioni provinciali di far adottare agli esercenti delle strutture ricettive le Tavole di Spoglio come modello di base in alternativa al Mod. ISTAT C/59.

Gli esercenti possono trasmettere alle Province le informazioni relative al movimento dei clienti registrato presso la propria struttura anche utilizzando supporti cartacei o informatizzati diversi, ma equivalenti ai modelli ISTAT, previo accordo con le Amministrazioni provinciali e che contengano le informazioni necessarie alla raccolta qualitativamente uniforme del dato.

A tal fine la Regione definisce due modelli che contengono le informazioni minime per la rilevazione e che possono essere adottati dalle Amministrazioni provinciali per la raccolta dei dati presso gli esercizi ricettivi.

Il Modello giornaliero: compilazione a cura degli esercenti.

E' il modello con cui possono essere rilevate giornalmente le informazioni relative agli arrivi ed alle partenze dei clienti classificati per Paese o regione italiana di provenienza di tutti gli esercizi ricettivi sia alberghieri che extralberghieri. Il modello può essere compilato nel modo più agevole per gli esercenti raggruppando gli arrivi e le partenze della clientela secondo ciascuna nazionalità di residenza per i clienti stranieri o il comune/provincia/regione di residenza per i clienti italiani.

Il modello giornaliero deve essere inviato all'Amministrazione provinciale mentre una copia di esso deve essere trattenuta presso l'esercizio ricettivo per un periodo non inferiore ai due anni.

Modello riepilogativo: compilazione a cura degli esercenti.

Il modello riepilogativo è riferito al riepilogo giornaliero dei dati del mese con l'indicazione per provenienza (stato o comune/provincia/regione italiana) dei totali di arrivi, partenze e presenze.

Il modello riepilogativo deve essere inviato all'Amministrazione provinciale mentre una copia di esso deve essere trattenuta presso l'esercizio ricettivo per un periodo non inferiore ai due anni.

B - Definizioni e modelli per la trasmissione da Provincia a Regione Toscana (a cura delle Province)

Riportiamo di seguito le principali **definizioni** oggetto della trasmissione dei dati:

Esercizi ricettivi: sono gli esercizi ricettivi presenti sul territorio della Toscana e riconducibili ad una delle tipologie ricettive regolate nel Testo Unico così come modificato dalla L.R. n. 14 del 17/01/2005 e gli alloggi agrituristici (L.R. n. 30 del 23/06/2003), con obbligo di comunicazione del movimento della clientela. Essi sono tratti dall'anagrafe posta nella rete telematica regionale con riferimento al 1° del mese inerente al movimento clienti oggetto dell'invio, insieme alle informazioni sulla loro consistenza (camere, posti letto, bagni) ricavabili dalla anagrafe degli esercizi, coincidente con l'archivio delle comunicazioni delle attrezzature e prezzi.

Esercizi rispondenti: sono gli esercizi che inviano informazioni sul movimento della clientela: arrivi e partenze (tratti dai modelli giornalieri) o arrivi, partenze e presenze (tratti dai modelli mensili). Essi vengono trasmessi limitatamente agli arrivi e presenze per Paese straniero o regione italiana di provenienza.

Esercizi con movimentazione nulla: esercizi ricettivi che hanno comunicato di non aver registrato alcune tipo di movimento (arrivi, partenze e presenze).

Esercizi adempienti: esercizi ricettivi che erano aperti nel periodo ed hanno correttamente comunicato il movimento della clientela (rispondenti) oppure non hanno registrato alcun tipo di movimento (movimentazione nulla).

Esercizi chiusi: esercizi che in base alle date trasmesse annualmente (comunicazione attrezzature e prezzi) o per altri periodi di chiusura straordinaria, risultano chiusi per l'intero periodo di riferimento.

Esercizi inadempienti: esercizi che pur essendo aperti in base alle informazioni in possesso delle Province non hanno comunicato né movimento, né uno stato di movimentazione nulla, né periodi di chiusura straordinaria per l'intero periodo mensile di riferimento.

I modelli per la trasmissione dei dati sono definiti di seguito e i corrispondenti tracciati record e relative codifiche sono riportati nell'Allegato C:

Modello RT/ESERCIZI - Tale modello si compone di due tipi record diversi:

Record tipo 1 - Riporta la consistenza dell'offerta ricettiva per codice struttura: esso deve contenere tutti gli esercizi esistenti nella provincia nel mese di riferimento dei dati (al 1° del mese), indipendentemente che siano aperti o chiusi per stagionalità o altri motivi (chiusi totalmente), abbiano avuto clientela o meno (rispondenti o movimentazione nulla) o siano inadempienti. Le consistenze (camere, posti letto, bagni) devono essere scaricati, per convenzione, dalla anagrafe presente sulla rete telematica regionale il 1° del mese di riferimento e tratta dalla comunicazione attrezzature e prezzi.

Record tipo 2 - Riporta il movimento della clientela totale (arrivi e presenze) per ogni esercizio ricettivo, cioè per codice struttura. Ciascun esercizio si ripete tante volte quante sono i Paesi esteri o le regioni italiane di provenienza dei clienti registrati (arrivati e/o presenti) nel mese di riferimento. In tale parte devono essere riportati gli esercizi che hanno inviato i modelli giornalieri o mensili, e tutti questi devono essere presenti nel modello RT/ESERCIZI-Record tipo 1. Qui deve essere indicato tramite un flag di controllo (flag Apertura/Chiusura) se la condizione di apertura deriva dalla comunicazione attrezzature e prezzi o da una comunicazione di apertura straordinaria; oppure se l'esercizio ha comunicato una chiusura straordinaria per una parte del periodo mensile di riferimento. Qui si trovano gli esercizi che registrano una movimentazione nulla parziale, cioè con arrivi e partenze uguali a zero, ma presenze diverse da zero e gli esercizi che comunicano il movimento solo per una parte del periodo perché per la parte restante risultano chiusi per stagionalità o altro motivo. Gli esercizi qui riportati non possono trovarsi nei modelli RT/COPERTURA-Record tipo 1 (movimentazione nulla) o RT/COPERTURA-Record tipo 2 (chiusi totalmente) o RT/COPERTURA-Record tipo 3 (inadempienti).

Modello RT/COPERTURA - Il modello si compone di tre tipi record diversi:

Record tipo 1 - Riporta l'elenco degli esercizi che hanno registrato movimentazione nulla (zero arrivi, zero partenze e zero presenze), con l'indicazione della categoria (se albergo). Qui deve essere indicato tramite un flag di controllo (flag Apertura/Chiusura) se la condizione di apertura deriva dalla comunicazione attrezzature e prezzi o da una comunicazione di apertura straordinaria; oppure se l'esercizio ha comunicato una chiusura straordinaria per una parte del periodo mensile di riferimento. Gli esercizi qui presenti devono essere riportati negli esercizi ricettivi (RT/ESERCIZI-Record tipo 1). Non possono trovarsi nei modelli RT/ESERCIZI-Record tipo 2 (rispondenti) o RT/COPERTURA-Record tipo 2 (chiusi totalmente) o RT/COPERTURA-Record tipo 3 (inadempienti).

Record tipo 2 - Riporta l'elenco degli esercizi totalmente chiusi nel periodo di riferimento, con l'indicazione della categoria (se albergo). Qui deve essere indicato tramite un flag di controllo (flag Apertura/Chiusura) se la condizione di chiusura totale deriva dalla comunicazione attrezzature e prezzi o da una comunicazione di chiusura straordinaria. Gli esercizi qui presenti devono essere riportati negli esercizi ricettivi (RT/ESERCIZI-Record tipo 1). Nel caso di chiusure parziali nel periodo gli esercizi si collocheranno negli altri elenchi: dunque non possono trovarsi nel modello RT/COPERTURA-Record tipo 2 (chiusi totalmente), bensì nei modelli RT/ESERCIZI-Record tipo 2 (se rispondenti) o RT/COPERTURA-Record tipo 1 (se con movimentazione nulla) o RT/COPERTURA-Record tipo 3 (se inadempienti).

Record tipo 3 - Riporta l'elenco degli esercizi inadempienti (non hanno inviato alcun dato e/o informazione) con l'indicazione della categoria (se albergo). Gli esercizi qui presenti devono essere riportati negli esercizi ricettivi (RT/ESERCIZI-Record tipo 1). Qui deve essere indicato tramite un flag di controllo (flag Apertura/Chiusura) se la condizione di apertura deriva dalla comunicazione attrezzature e prezzi o da una comunicazione di apertura straordinaria; oppure se l'esercizio ha comunicato una chiusura straordinaria per una parte del periodo mensile di riferimento. Non possono essere presenti anche nei modelli RT/ESERCIZI-Record tipo 2 (rispondenti) oppure RT/COPERTURA-Record tipo 1 (movimentazione nulla) oppure RT/COPERTURA-Record tipo 2 (chiusi totalmente).

Modello RT/Mensile - Il modello si compone di due tipi record diversi:

Record tipo 1 - Riporta il riepilogo della consistenza (esercizi, camere, posti letto, bagni e giorni disponibili) per tipologia ricettiva (esercizi alberghieri ed extralberghieri) per gli ambiti turistici e totale Provincia sia degli esercizi totali sia di quelli adempienti (rispondenti e movimentazione nulla). Tale riepilogo deve coincidere nel primo caso con i dati riportati nel modello RT/ESERCIZI-Record tipo 1 (totali) e nel secondo caso con i dati riportati nel modello RT/ESERCIZI-Record tipo 2 (rispondenti) e RT/COPERTURA-Record tipo 1 (movimentazione nulla).

Record tipo 2 - Riporta il riepilogo del movimento clienti (arrivi e presenze) per tipologia ricettiva (esercizi alberghieri ed extralberghieri), provenienza generica (italiani, stranieri e totale) per gli ambiti turistici e totale Provincia, per gli esercizi rispondenti. Tale riepilogo deve coincidere dunque con i dati riportati nel modello RT/ESERCIZI-Record tipo 2 (rispondenti).

Si riportano alcuni casi particolari con le indicazioni per la loro collocazione nei modelli per la trasmissione dei dati:

- a) se una nuova struttura apre durante il mese si possono verificare due situazioni: se registra nei giorni di apertura il movimento, si inserisce come se avesse aperto il 1° del mese e si inserisce una chiusura straordinaria fino al 1° giorno di reale apertura; se non ha movimento si rilascia la data effettiva di apertura e verrà compreso fra gli esercizi ricettivi nel mese successivo;
- b) se un esercizio ricettivo non ha registrato arrivi e partenze, ma ha presenze nella notte del 1° giorno del mese (PN) diverse da zero che rimangono nell'esercizio per tutto il mese. In questo caso l'esercizio si trova solo nel modello RT/ESERCIZI-Record tipo 2 (con "0" arrivi e con presenze=PN * gg mese);
- c) se una struttura è chiusa solo parzialmente nel periodo (nel caso di stagionalità con inizio e/o fine all'interno del periodo di riferimento, oppure per aperture e/o chiusure straordinarie) in

questo caso l'esercizio si trova solo nel modello RT/ESERCIZI-Record tipo 2 (se rispondente per il residuo periodo aperto) oppure solo nel modello RT/COPERTURA-Record tipo 1 (se risulta per l'apertura con movimentazione nulla) oppure solo modello RT/COPERTURA-Record tipo 3 (se risulta per l'apertura inadempiente);

- d) se un esercizio risulta inadempiente con presenti iniziali (PN diverso da zero) questo valore va azzerato per fare in modo che non si registrino presenze con 0 arrivi (cioè non ci deve essere propagazione del PN con presenze uguali a $PN * gg \text{ mese}$).

C – Modelli per la trasmissione da Regione Toscana a Istat (a cura della Regione Toscana).

Modello ISTAT MOV/C : compilazione a cura della Regione.

Il modello riepiloga mensilmente le informazioni aggregate per comune sulla consistenza per le diverse tipologie di esercizi ricettivi (numero esercizi, posti letto, camere, bagni, letti negli esercizi aperti, letti negli esercizi rispondenti, giornate letto disponibili) e sugli arrivi e le presenze dei clienti classificati per regione italiana di residenza o Paese estero di residenza e per tipologia di esercizio ricettivo.

I tracciati record e le codifiche dei Paesi esteri, delle regioni italiane di provenienza e delle tipologie di esercizi ricettivi sono riportate nell'Allegato D.

Modello CTT/4 : compilazione a cura delle Amministrazioni provinciali e della Regione.

Il modello acquisisce le informazioni sulla capacità ricettiva alberghiera ed extralberghiera (campeggi e villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, alloggi agro-turistici ed altri esercizi ricettivi) aggregati per comuni al 31 dicembre di ogni anno.

Il tracciato record è riportato nell'Allegato E.

4. I controlli di qualità

In questo paragrafo vengono descritti i principali controlli di qualità che le Amministrazioni Provinciali devono effettuare prima della trasmissione dei dati alla Regione Toscana.

Nel caso in cui la Regione Toscana evidenzia la presenza di errori nei dati trasmessi, essa provvederà a comunicarlo alle Amministrazioni Provinciali che sono tenute alla loro correzione in base alle indicazioni fornite dall'Ente Regione.

A. Controllo arrivi e presenze per provenienza: deve essere effettuato per ogni esercizio ricettivo, verificando in particolare che:

- la somma delle nazionalità sia uguale al totale stranieri;
- la somma delle regioni italiane sia uguale al totale italiani;
- la somma delle nazionalità e delle regioni sia uguale al totale complessivo;
- la somma del totale italiani e del totale stranieri sia uguale al totale complessivo.

B. Controllo arrivi maggiori di presenze: deve essere effettuato per ogni esercizio ricettivo per i quali vengono confrontati gli arrivi e le presenze per ogni provenienza affinché si verifichi sempre che gli arrivi siano minori o al massimo uguali alle presenze.

C. Controllo delle consistenze e della coerenza con le presenze: deve essere effettuato per ogni esercizio ricettivo analizzando i dati sulle consistenze e confrontandoli con i dati sul movimento. In particolare i controlli fanno riferimento a:

- le presenze non siano maggiori dei giorni letto disponibili (posti letto x giorni del mese);
- non siano presenti valori mancanti per le camere, i posti letto, i bagni;
- il numero di camere non sia maggiore del numero di letti;
- il numero di bagni non sia maggiore del numero di letti.

D. Controllo della copertura della rilevazione: controlli effettuati a livello di singolo esercizio:

- tutti gli esercizi esistenti sul territorio devono essere presenti nell'elenco degli esercizi esistenti ed in un solo degli altri quattro modelli specifici (rispondenti, movimentazione nulla, chiusi, inadempienti);
- tutti gli esercizi presenti in uno dei modelli specifici (rispondenti, movimentazione nulla, chiusi, inadempienti) devono essere presenti nell'elenco degli esercizi esistenti.

E. Controllo della copertura della rilevazione: controlli effettuati a livello comunale e per tipologia ricettiva; essi fanno riferimento alla coerenza fra le strutture aperte e rispondenti. In particolare:

- il numero di posti letto degli esercizi ricettivi aperti deve essere minore o uguale al numero di posti letto degli esercizi ricettivi esistenti;
- il numero di posti letto degli esercizi ricettivi rispondenti deve essere minore o uguale al numero di posti letto degli esercizi ricettivi aperti;
- se il numero di posti letto degli esercizi ricettivi aperti è diverso da zero non possono verificarsi giorni letto disponibili uguali a zero e viceversa.

5. Diffusione dei dati, segreto statistico e obbligo di risposta

Per la diffusione dei dati della rilevazione in oggetto, è necessario seguire le modalità organizzative di seguito riportate:

1. I dati non possono essere divulgati prima di aver effettuato l'invio alla Regione Toscana.
2. Nel caso in cui, dopo l'invio alla Regione, non è ancora avvenuta la validazione da parte dell'Istat (che avviene con l'invio all'Eurostat, ossia entro tre mesi dal periodo di riferimento ed il mese di giugno per i dati annuali), i dati possono essere diffusi con l'indicazione di "*dati provvisori*".
3. In ogni caso la diffusione deve avvenire con l'indicazione della seguente dicitura: "La rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi è prevista dal Programma Statistico Nazionale ed è regolata dalle Direttive UE e dalle Circolari Istat ed i dati risultano essere validati in base ai controlli di qualità indicati dall'Istat, titolare della rilevazione, e dalla Regione Toscana".
4. Se la diffusione dei dati avviene tramite analisi strutturata ed approfondita, essa deve essere accompagnata inoltre da una *breve nota metodologica*.
5. La diffusione dei dati sul movimento della clientela deve avvenire esclusivamente in forma aggregata, facendo particolare attenzione ai "*criteri per la valutazione del rischio di identificazione*" (art.4 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale") in cui viene indicata il valore soglia di "*tre unità statistiche*" per la corretta diffusione. Questo non vale per le consistenze, in considerazione della natura amministrativa dei dati.

6. Data di decorrenza della rilevazione secondo le nuove modalità

Le nuove procedure di inserimento ed elaborazione dei dati relativi alla rilevazione in oggetto e, di conseguenza, le nuove modalità e relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenute nel presente decreto, dovranno essere utilizzate a partire dalla trasmissione dei dati relativi al mese di gennaio 2005.

Le Amministrazioni provinciali devono inviare i dati mensilmente secondo le scadenze temporali indicate nel presente decreto.